Pronto il regolamento sulle Stp

Informazione trasparente, requisiti di onorabilità e iscrizione separata per le società

Dopo il parere del Consiglio di Stato che chiedeva alcune modifiche, il Ministero della Giustizia ha messo a punto la versione definitiva dello schema di Regolamento sulle società tra professionisti, ora all'esame del Ministero dell'Economia. Il provvedimento chiarisce le modalità di conferimento e di esecuzione dell'incarico, le cause di incompatibilità e il regime disciplinare, e, come chiarito dal Consiglio di Stato, si applica solo alle società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Non sono quindi incluse le associazioni professionali né le Stp costituite secondo modelli precedenti, come ad esempio le società di ingegneria disciplinate dal D. lgs. 163/2006, art. 90, comma 2 lettera b, costituite come società di capitali o società cooperative.
Partecipazione dei soci ad una sola Stp, possibilità di iscrizione a più albi per le società multidisciplinari e libertà del cliente nella scelta del professionista cui affidare l'incarico, sono alcuni dei contenuti del regolamento sulle Stp.

In breve

Informazione trasparente
L'attività delle Stp deve essere orientata alla trasparenza. Il cliente può chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidato ad uno o più professionisti da lui scelti; va informato del fatto che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
Vanno inoltre comunicate al cliente eventuali sostituzioni del professionista che svolge l'incarico, la presenza di ausiliari e l'elenco dei soci con finalità di investimento, come pure l'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, anche determinate dalla presenza di soci con finalità di investimento.
Requisiti di onorabilità
Il socio di investimento può far parte di una società professionale quando: è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta; non ha riportato condanne definitive per una pena pari a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non è stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o società multidisciplinare. All'interno della Stp i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.
Iscrizione separata per le società
La Stp può essere costituita secondo i modelli societari previsti dal Codice Civile e avere per oggetto sociale l'esercizio di una o più attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in ordini o albi. Sono esclusi gli avvocati, che si regoleranno in modo indipendente, e i notai, cui è stata riconosciuta l'esenzione dal momento che svolgono funzioni pubbliche. La Stp deve essere iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese.
Lo schema di regolamento prevede anche la presenza di società multidisciplinari, costituite per l'esercizio di più attività professionali. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
L'iscrizione deve essere inoltrata al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti. Alla domanda bisogna allegare l'atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese e il certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

La redazione di INGENIO ha chiesto un parere a **Leopoldo Freyrie**, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, **Gian Vito Graziano**, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, e **Armando Zambrano** presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Riportiamo di seguito il commento dei rappresentanti delle principali professioni tecniche, sostanzialmente positivo.

Gian Vito Graziano - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
Esprimo un giudizio sostanzialmente positivo nei confronti delle società di professionisti, che potrebbero tradursi in un grande strumento di crescita, in grado di garantire vantaggi dal punto di vista fiscale, dando forma stabile allo stesso tempo a quei rapporti che già esistono nella pratica quotidiana di gran parte dei professionisti italiani, in un mondo, quello dei servizi professionali, che si caratterizza per una necessaria multidisciplinarità.
Auspico che siano soprattutto i giovani professionisti ad avvalersi di questo nuovo strumento per rivolgersi al mercato con tutta la vivacità e lo spirito d'iniziativa che li caratterizza.
Resta solo da capire quale sarà la risposta dei professionisti a questa novità, soprattutto davanti ad un testo che purtroppo pone ancora qualche dubbio interpretativo.

Armando Zambrano - Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e coordinatore del PAT (Professioni Area Tecnica)
In merito alla struttura del regolamento della STP il parere degli ingegneri e Pat (Professioni Area Tecnica) è sostanzialmente positivo, anche se non mancano elementi di criticità. Noi come professioni dell'area tecnica avremmo voluto avere una norma ancor più all'avanguardia, ma bisogna fare i conti anche con le singole esigenze dei vari Ordini. Comunque questo regolamento rappresenta una buona base di partenza.
Gli elementi che meritano un'attenta riflessione sono relativi ai vincoli sui soci di capitale (numero e diritti di voto) e sul fatto che il professionista può partecipare ad una sola STP. L'ultima bozza di regolamento non chiarisce bene l'iscrizione della società all'albo professionale e questo è un limite: si entra in competizione con le società di ingegneria che possono operare in piena libertà.
Tale regolamento rappresenta inoltre un primo passo verso l'allineamento della situazione dei professionisti italiani al resto dell'UE. Siamo solo all'inizio. Ci sono Paesi, infatti, dove le società tra professionisti rappresentano la norma, mentre da noi sono l'eccezione.

Leopoldo Freyrie - Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti
Gli architetti italiani sono soddisfatti della bozza di regolamento sulle Società tra Professionisti che stabilisce - come auspicato dal Consiglio Nazionale - la par condicio tra socio professionista e socio di capitale e, quindi, che ambedue debbono rispettare le stesse regole ed assumersi le medesime responsabilità. Come più volte abbiamo sottolineato negli ultimi mesi, le STP rappresentano una significativa opportunità per riorganizzare e modernizzare gli studi italiani, trasformandoli in organismi interprofessionali, capaci di rispondere alle esigenze del mercato ed in grado di fornire prestazioni professionali sempre più complesse ed integrate.
Si potrà, così, dare veste giuridica a quelle partnership che già oggi consentono ai professionisti italiani di operare in collaborazione con altre figure professionali, creando nuove opportunità per essere presenti sul mercato, riducendo i costi ed incrementando le occasioni di lavoro. Altro aspetto particolarmente significativo è che le STP potranno finalmente aprire la strada alla istituzione – così come avviene negli altri Paesi comunitari – di reti tra studi attraverso le quali creare network di professionisti presenti in più territori.